



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED]
e per esso gli eredi ROSSI MARIA LUISA e PIACENTINI Roberto, elettivamente domiciliati
in VIA CAVALLETTO 3 29100 PIACENZA presso il Difensore VIGNATI RAFFAELLA

ATTORI

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in VICOLO
SANTA APOLLONIA N. 14 29100 PIACENZA presso il Difensore BURGAZZI MASSIMO

CONVENUTA

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla L. 69/2009, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di detta legge.

1. Con atto di citazione del 10.5.2010 il [redacted] conveniva in giudizio [redacted] esponendo: a) di aver nel marzo 2000 conosciuto il [redacted] promotore finanziario di [redacted] il quale gli aveva rappresentato la possibilità di effettuare investimenti che gli avrebbero permesso di mantenere la garanzia del capitale investito, con un guadagno minimo del 5 % all'anno e l'esonero da commissioni (che - a dire di [redacted] - non sarebbero state addebitate ai suoi clienti); b) di aver, nell'aprile 2000, sottoscritto un primo contratto di investimento versando contestualmente l'importo di lit. 100.000.000, pari ad € 51.645,69; c) di essere stato in seguito rassicurato sull'andamento positivo dell'investimento, concludendo così nell'ottobre 2000 sempre tramite [redacted] un nuovo contratto, investendo questa volta la somma di lit. 200.000.000, pari ad € 103.291,38; d) di aver, a partire dal luglio 2000 e fino al gennaio 2002, ricevuto da [redacted] alcune schede di sintesi della situazione dei suoi investimenti, sui quali il promotore finanziario aveva apposto volta per volta, di pugno o con separato scontrino, il valore complessivamente raggiunto in ragione dei guadagni realizzati; e) di aver, nel marzo 2002, appreso che [redacted] aveva avviato un'ispezione riguardo all'operato di [redacted] e che gli investimenti sottoscritti non avevano le caratteristiche indicate da [redacted] essendo al contrario altamente speculativi e con rischi di perdita sul capitale; f) di aver verificato che il capitale originariamente investito si era ridotto fino a raggiungere l'importo di lit. 231.052.680, pari ad € 119.328,75, così chiedendo, alla fine di marzo del 2002, a [redacted] l'annullamento per vizio del consenso dei contratti stipulati e la restituzione dell'importo di lit. 300.000.000, pari ad € 154.937,07, oltre accessori di legge. Chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare il comportamento illegittimo ed illecito tenuto dal [redacted] nello svolgimento della propria attività di promotore finanziario di [redacted], condannando conseguentemente la Banca al risarcimento "di tutti i danni patiti dall'attore, sotto ogni voce, ragione e causa, nessuna esclusa, per le causali di cui in narrativa, da accertare in corso di causa e da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge".

Si costituiva resistendo [redacted] contestando ogni avversa domanda e svolgendo domanda di garanzia e manleva nei confronti del terzo [redacted] che chiedeva e otteneva di chiamare in causa. [redacted] restava tuttavia contumace.

2. La domanda attorea mira all'accertamento di un titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Banca convenuta, e in tali termini appare mal posta. Rammenta però la Cassazione che "In materia di procedimento civile, l'applicazione

del principio " iure novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa" (Cass. 12943/2012) e che pertanto "Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte" (Cass. 5442/2006; 8107/2006; 15802/2005; 18653/2004; 6048/2003).

In tale prospettiva, conseguentemente, l'azione incardinata va più correttamente riqualficata in termini di responsabilità extracontrattuale della convenuta, concorrente con la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale del convenuto contumace. Ed invero.

3.1. È accertata e documentata la sussistenza di un rapporto che vedeva quale preponente la banca convenuta, in veste di intermediario finanziario, e quale preposto il ██████████, in veste di promotore finanziario. È pacifico, perché riconosciuto dalla convenuta, che ██████████ si sia avvalsa al tempo dei fatti di causa dell'attività di ██████████. Vi sono infine, come detto, le sentenze che hanno accertato in sede penale e civile la responsabilità del ██████████ per danni ai clienti di ██████████.

Tanto premesso, l'attenta analisi dei fatti induce ad affermare la responsabilità aquiliana della convenuta Banca. Viene in rilievo, a ben guardare, una pluralità di rapporti giuridici tra le parti, funzionalmente e strutturalmente connessi.

V'è un primo rapporto, per così dire originario, di preposizione del promotore ad opera dell'intermediario, che determina i poteri del primo in funzione dell'attività delegata al secondo, e legando entrambi costituisce il fondamento di quel "nesso di occasionalità necessaria" in cui la prevalente giurisprudenza ricostruisce il fondamento dell'imputazione all'intermediario del fatto lesivo del promotore.

V'è poi un secondo rapporto, che nasce dal "contatto" tra il promotore e il cliente / investitore, e che viene tradizionalmente studiato nella prospettiva della responsabilità ex art. 1337 c.c. in ragione del fatto che il promotore avvia e sviluppa le trattative per la sottoscrizione di strumenti finanziari.

V'è, ancora, un terzo rapporto, che si crea tra cliente/investitore ed intermediario per effetto della sottoscrizione dei contratti di investimento, in conseguenza del fatto che gli strumenti finanziari oggetto di tale contratto sono emessi o collocati sul mercato dall'intermediario.

3.2. Ciò posto, in ordine al rapporto tra il promotore e i clienti / investitori, esso ha evidenziato plurime condotte illecite poste in essere dal ██████████ nei confronti dell'attore. La presente controversia è identica ad altre già scrutinate da questo Ufficio, ed in particolare a quella decisa con sentenza n. 62/2014 del 14-15.02.2014. L'onere di motivazione sarebbe pertanto assolto già con il semplice rinvio *per relationem* alle ampie motivazioni di detta pronuncia (cfr. per la legittimità di tale tecnica motivazionale anche Cass. 8053/2012); per maggior chiarezza espositiva si può tuttavia specificare quanto segue.

In tema di valutazione delle prove il nostro ordinamento è fondato sul principio del libero convincimento del giudice e non esiste una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che la presunzione costituisce prova a tutti gli effetti, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda (così, Cass. 18.4.2007 n.9245; Cass. 4.3.2005 n.4743).

Segnatamente, contro il ██████████ vi sono plurimi elementi o argomenti di prova, tra i quali innanzitutto la sentenza n. 341/2005 con la quale il Tribunale di Piacenza ha applicato all'ex-promotore la pena prevista per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e falso in scrittura privata, da lui commessi in danno di molti clienti investitori, tra i quali anche gli odierni attori. Al proposito, mette conto evidenziare che sebbene la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp non sia ontologicamente assimilabile ad una sentenza di condanna e non abbia efficacia nel processo civile a termini dell'art. 445 cpp, non potendo da essa farsi direttamente discendere la prova della responsabilità dell'imputato, in ogni caso la stessa pronuncia costituisce un importante elemento di prova per il giudice il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (in termini, Cass. S.U. 31.7.2006 n.17289; Cass. 11.5.2007 n.10847). *"Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova"* (Cass. 23386/2013; 19871/2013; 9456/2013; 7466/2013; Sezioni Unite 5756/2012; 26263/2011; 15890/2011, che sottolinea come la pronuncia ex art. 444 c.p.p. *"vincola il giudice quanto alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità"*; più indietro negli anni,

si veda almeno Cass. Sez. Unite 17289/2006 e Cass. 10847/2007).

Si considerino altresì i provvedimenti della CONSOB (delibere 13541 del 29.04.2002 e 13583 del 04.06.2002) di sospensione e radiazione del ██████████ dall'albo unico nazionale dei promotori finanziari perché, oltre ad altre irregolarità, aveva presentato ad alcuni clienti "rendiconti sui quali ha apposto o stampato cifre che risultano sensibilmente maggiori rispetto all'effettivo controvalore degli investimenti effettuati dai clienti medesimi, rappresentando in tal modo agli stessi un rendiconto non veritiero degli investimenti effettuati..."

A ciò si aggiunga anche la contumacia del ██████████. Vero è che essa "integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova" permanendo "il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato." (così da ultimo Cass. 24885/2014) e che "La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio." (Cass. 10554/1994). Ciò nondimeno, è da ritenere che i fatti di causa risultino provati non già per il solo fatto della mancata costituzione del ██████████, quanto piuttosto per aver parte attrice offerto sufficienti elementi di prova dei fatti costitutivi e giustificativi della propria pretesa: sono stati prodotti i contratti di finanziamento, gli assegni recanti le somme di denaro consegnate al ██████████, gli atti giudiziali (sentenza Trib. Piacenza 16/2003 dichiarativa del fallimento del ██████████; sentenza Trib. Piacenza, sez. penale, 341/2005) che accertano le condotte illecite compiute dal ██████████ e la sua incapacità patrimoniale. Se è vero dunque che la contumacia di per sé non implica alcuna non contestazione, è pur vero che il contegno del resistente emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatigli al proprio indirizzo.

Sicché ritiene questo Giudice che l'inerzia e il silenzio del convenuto ██████████ siano da valutarsi in relazione agli elementi di prova forniti dalla parte attrice, e che quindi egli non abbia, con tale condotta, fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non avendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.); proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta.

Solo per completezza argomentativa può infine rimarcarsi che il ██████████ non si è presentato per rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferitogli, con quel che ne consegue in ordine alla possibilità di ritenere raggiunta la prova sui relativi capitoli.

3.3. L'accertamento della piena responsabilità del ████████ i travolge e supera a questo punto la questione posta dal secondo dei rapporti menzionati, vale a dire quello idoneo a fondare la responsabilità c.d. precontrattuale del ████████. La travolge e supera perché tutto ciò che si potrebbe aggiungere è la violazione da parte del medesimo dei c.d. obblighi di protezione della controparte, che attrarrebbe – secondo la miglior Dottrina – la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale per inadempimento di una c.d. obbligazione senza prestazione. La qualificazione giuridica della fattispecie (anche) in questi termini infatti nulla aggiunge al risultato già conseguito dalla parte danneggiata, vale a dire l'accoglimento della domanda.

4.1. Più articolato è invece il discorso per quanto riguarda il terzo dei rapporti in cui si struttura la fattispecie, cioè quello tra cliente ed intermediario. È in primo luogo da osservare che la Banca convenuta, sin dal primo scritto difensivo, non ha contestato la sussistenza in astratto di un proprio titolo di responsabilità solidale, incardinando la propria linea difensiva unicamente sulla mancata prova da parte dell'attore del danno subito.

Ciò premesso, si osserva che a mente dell'art. 23 D.Lgs. 58/1998 "*nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta*". La norma ribadisce il criterio di ripartizione dell'*onus probandi* in materia contrattuale, strutturato sulla natura professionale dell'attività svolta, e sulla conseguente imposizione di uno *standard* di diligenza più elevato, commisurato al profilo estremamente tecnico e specialistico dell'attività da svolgersi.

Tale dato normativo, unitamente – se si vuole – al principio di vicinanza della prova (essendo ovvio che la prova di aver tenuto una determinata condotta spetti al destinatario della prescrizione normativa che gli imponeva come obbligatoria quella condotta) che costituisce a sua volta logica implicazione e coerente sviluppo del principio per cui, in tema di responsabilità *contrattuale*, la colpa si presume, induce a configurare in capo al professionista un più gravoso onere liberatorio, dovendo egli dimostrare di aver scrupolosamente osservato le "regole dell'arte" in materia e che, pertanto, ciò nonostante, il danno si sia ugualmente verificato per fatto e colpa non imputabili.

Il che significa, da un lato – ma in materia di intermediazione mobiliare non si è lontani dalla *probatio diabolica* – fornire la prova del caso fortuito o forza maggiore; dall'altro, fornire la prova, ove indizi in tal senso sussistano (e non sembra questo il caso di specie) che sia stata la condotta del cliente / investitore a porsi come causa efficiente del danno subito, spezzando il nesso di causalità.

Ora, è di tutta evidenza, a questo punto, che la posizione processuale del ████████ tanto in sede penale quanto nella presente sede civile quanto nelle altre sedi civili sia stata tale da far ritenere, coerentemente con le regole che si sono appena esposte, compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sugli attori (che dovevano

semplicemente provare il fatto illecito e il danno subito) e non assolto l'onere probatorio gravante sul [REDACTED]. Ne consegue, allora, che le condotte illecite poste in essere da quest'ultimo refluiscono in maniera pressochè automatica in capo all'Ente che della collaborazione del [REDACTED] si è avvalso, onerandolo di provare i fatti e le circostanze in grado di spezzare questo nesso di imputazione. Depone in tal senso, se non altro, lo stabile inserimento del [REDACTED] nell'organizzazione della Banca convenuta, che non ha provato alcuna iniziativa tesa a contrastarne l'operato, né fatti e circostanze idonei a spezzare quel "nesso di occasionalità necessaria" in cui si rinviene il fondamento ultimo del criterio di imputazione: il [REDACTED] non operava certo come libero professionista, bensì come soggetto ampiamente riconosciuto e riconoscibile come preposto della Banca. Quale che sia la veste giuridica che si voglia dare a tale rapporto di preposizione (agenzia, mandato, brokeraggio) non può essere disconosciuto un dato formale: che il [REDACTED] abbia sfruttato la notorietà e l'affidabilità che ingenerava nel Piacentini in ragione del suo inserimento nella predetta organizzazione imprenditoriale.

4.2. Considerata sotto l'angolo prospettico del rapporto tra intermediario e cliente – solo conseguente, sul piano logico, a quello primario e diretto tra cliente e promotore – la fattispecie si colora decisamente in termini di responsabilità aquiliana, in ordine alla quale è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritiene sufficiente la prova, ai fini della dimostrazione del nesso causale, del c.d. nesso di occasionalità necessaria (*ex plurimis*, Cass. 21724/2012; 17393/2009) così affermandosi la responsabilità dell'Ente "anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia comunque rimasto nell'ambito dell'incarico affidatogli" (Cass. 9027/2009; 6033/2008; 26172/2007; 6233/1999).

Osserva la Cassazione che "Il fondamento di tale disciplina è, da un lato, la scelta, di carattere squisitamente politico, di porre a carico dell'impresa, come componente dei costi e dei rischi dell'attività economica, i danni cagionati da coloro della cui prestazione essa si avvale per il perseguimento della sua finalità di profitto. Dall'altro, soccorre l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole dei terzi, in presenza di elementi obiettivi, atti a giustificarne il convincimento della corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale. Nè è senza rilievo che il delineato regime di responsabilità venga valutato, con particolare rigore, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia un istituto di credito, in ragione della particolare rilevanza dell'attività bancaria, non a caso sottoposta a uno speciale regime di autorizzazione, vigilanza e controllo (Cass. 6.3.2008 n. 6033; Cass. 1.6.2005 n. 11674)." (Cass. 8210/2013, in motivazione).

Ribadendo pertanto l'orientamento già espresso da questo Ufficio nella citata sentenza n. 62/2014 (sia consentito il rinvio), la fattispecie in parola va ricondotta alla categoria del rischio di impresa, nel senso che la responsabilità posta in via di principio in capo al committente trae fondamento dalla stessa attività svolta dal preposto-promotore finanziario; l'imprenditore professionale che svolge attività di

intermediazione mobiliare è tenuto, per espressa previsione legislativa, a rispondere direttamente degli effetti dell'eventuale infedeltà del singolo promotore e tale rischio può dunque essere considerato alla stregua di un costo per l'impresa, per cui la responsabilità che ne consegue non presuppone necessariamente la violazione di un dovere di controllo o scelta del promotore, né viene meno nell'ipotesi di responsabilità penale di quest'ultimo, ma è di natura oggettiva e si fonda esclusivamente sul fatto che i rapporti tenuti dal promotore con il cliente siano riconducibili ad attività espletata e rappresentata come svolta per conto dell'intermediario. Rammenta altresì la Cassazione che tale responsabilità solidale prescinde *"da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente, ed a nulla rilevando che la condotta truffaldina del promotore abbia avuto inizio prima ancora del sorgere del rapporto di preposizione"* (Cass. 12448/2012).

4.3. Va altresì ribadito l'altro principio, affermato nella citata sentenza 62/2014, secondo cui l'imputazione di responsabilità alla banca ha fondamento esclusivamente giuridico, risolvendosi cioè in un fenomeno di portata squisitamente normativa, poiché l'atto o il comportamento viene imputato non come attività (che è riferibile sempre e soltanto all'individuo che ne sia autore, e che attiene al momento della capacità di agire) ma come fattispecie pertinente alla sfera giuridica dell'ente. Si rammenta l'insegnamento della teoria generale del diritto e della dogmatica giuridica secondo cui *"un atto si produce, non si imputa; esso è una vicenda, non una posizione giuridica che possa essere ascritta a questo o a quell'altro soggetto di diritto."*

Nell'ordinamento tedesco, ove tali profili sono maggiormente approfonditi, le regole di imputazione - che mirano ad individuare la ragione pratica della riferibilità della condotta del singolo all'ente nella cui organizzazione si trovi inserito - sono sostanzialmente tre: il principio del "cumulo di conoscenza", secondo cui la conoscenza dell'organo (*rectius*, del singolo come nel caso di specie; il fondamento teorico è identico) è conoscenza dell'ente indipendentemente dalla titolarità di un potere rappresentativo e dalla partecipazione (della persona fisica) al compimento dell'atto; il principio di "indivisibilità del sapere", secondo cui ogni conoscenza dell'organo è conoscenza dell'ente, *id est* anche se si tratti di informazioni apprese privatamente, non nell'esercizio di poteri d'ufficio; il principio di "perpetuazione della conoscenza", secondo cui la conoscenza dell'organo si reputa conoscenza dell'ente anche dopo la cessazione della persona fisica dalle funzioni (nel caso di specie diremmo dopo la cessazione dalle funzioni effettivamente e concretamente svolte).

Tali considerazioni appaiono utilmente richiamabili nel caso di specie, in cui lo stabile inserimento del ██████████ nell'organizzazione imprenditoriale di ██████████ ██████████ ben poteva fondare l'applicazione di tutte e tre le regole sopra tratteggiate; le quali, se calate nel nostro ordinamento e lette alla luce dei nostri principi, appaiono a ben guardare tutte funzionali ad un'affermazione di responsabilità pienamente compatibile con lo schema delineato dagli artt. 2049 c.c. e 31 D.Lgs. 58/1998, seppur di problematica qualificazione.

Invero va notato che l'omesso controllo da parte della banca - tanto si censura, in definitiva, da parte attrice - è suscettibile di essere attratto tanto nello schema di una responsabilità colposa quanto in quello di una responsabilità oggettiva; nel primo caso, occorrendo allora accertare e verificare l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente (c.d. colpa organizzativa: sia consentito il rinvio ad altro precedente di questo Ufficio, Trib. Piacenza 370/2014 del 23-24.05.2014) che abbia reso *ex se* possibile la produzione del danno mediante la mancata predisposizione e/o attivazione delle misure di controllo opportune e necessarie (verifica delle operazioni poste in essere dal promotore, delle loro modalità, del loro esito, della loro conformità alla normativa primaria e secondaria in materia) così esponendo l'investitore ad un rischio *diverso, estraneo, maggiore* rispetto a quello calcolabile, prevedibile, intrinseco alla natura dell'operazione; nel secondo caso (responsabilità oggettiva) occorrendo far riferimento alla teoria del rischio d'impresa per cui l'assoggettamento a responsabilità per fatto illecito del dipendente è il corrispettivo del vantaggio patrimoniale recato dall'opera dello stesso, o la conseguenza dell'infelice scelta di avvalersi di quel collaboratore.

Quale che sia il senso profondo della regola d'imputazione posta dall'art. 2049 c.c., in combinato disposto con l'art. 31 D.Lgs. 58/1998, secondo i principi della responsabilità aquiliana sarebbe stato necessario che la Banca provasse, anche alternativamente: *a)* la totale impossibilità di controllare l'operato di un soggetto che aveva comunque messo in condizione di agire; *b)* una condotta da parte dell'investitore talmente negligente, imprudente e/o imperita da porsi come causa concorrente - rilevante ex art. 1227 c.c. - o addirittura prevalente nella produzione del fatto lesivo e del conseguente danno. E tale prova non è stata fornita.

5.1. Accertato allora il titolo di responsabilità solidale in capo ai convenuti, può procedersi alla quantificazione del danno subito dall'attore, agevolmente ricavabile dai documenti versati in atti. Dal loro esame emerge infatti che il sig. Piacentini ha effettuato investimenti per Lire 300 milioni (al cambio attuale, Euro 154.937,07) il cui valore attuale è pari ad Euro 115.628,03, con una perdita secca di Euro **39.309,04**; a ciò va aggiunto il mancato guadagno - fissato in contratto al 5% netto annuo, e mai conseguito - pari ad ulteriori Euro **15.493,70**. **Il danno patrimoniale risarcibile ammonta pertanto a complessivi Euro 54.802,74.** Su tale somma andranno riconosciuti interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, trattandosi di obbligazione da fatto illecito.

5.2. Non può viceversa trovare accoglimento l'ulteriore, distinta domanda risarcitoria proposta dall'attore in relazione al presunto danno morale, come sofferenza psichica causata dal fatto di reato consumato in suo danno. E ciò in difetto di ogni principio di prova di aver subito un concreto ed effettivo pregiudizio, che non è stato neppure allegato se non in termini assolutamente generici ed indistinti, tali anzi da configurare la mera clausola di stile; il che rende, con tutta evidenza, inammissibile il ricorso a CTU che avrebbe assunto valenza indebitamente suppletiva della mancata

allegazione del fatto costitutivo. Tanto preclude anche la liquidazione in via equitativa: basti sul punto richiamare i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“La liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso d'impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo – la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa – per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno”* (così Cass. 4948/2013; cfr. da ultimo, Cass. 25912/2013).

6. Quanto alla domanda di garanzia e manleva svolta dalla convenuta [REDACTED] nei confronti del [REDACTED], dalle considerazioni sin qui esposte discende che la natura solidale della responsabilità di intermediario e promotore si fonda, nel caso di specie, non solo sul mero dato normativo, bensì sul concorso della condotta omissiva dell'intermediario con la condotta illecita del promotore; ed in difetto di elementi idonei a supportare una diversa e più puntuale ripartizione di responsabilità, non rimane che affidarsi al principio – che è da ritenere abbia valenza generale – della presunzione (*juris tantum*) di concorso paritario. Ne consegue che sussiste il diritto della Banca convenuta ad essere manlevata garantita e tenuta indenne dal [REDACTED] nella sola misura del 50% del risarcimento liquidato in favore di parte attrice, e in egual misura a ripetere quanto corrisposto o da corrispondersi in ottemperanza.

7. La sussistenza di profili di soccombenza parziale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accerta e dichiara la responsabilità solidale dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] nella produzione del fatto illecito subito da parte attrice;

Condanna i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 54.802,74 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, così liquidata per le ragioni esposte in parte motiva;

Condanna il convenuto [REDACTED] a tenere indenne, manlevare e garantire la convenuta [REDACTED] nella misura del 50% della somma come sopra liquidata;

Rigetta la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale proposta da parte attrice;

Compensa integralmente le spese di lite.

Piacenza, 11 novembre 2015

Il Giudice
dott. Antonino Fazio